



15|01
2021

Decreto Milleproroghe

Tax & Legal Alert #1

INDICE

1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO DELLE ASSEMBLEE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	2
2. PROROGA AGGIORNAMENTO TRACCIATO TELEMATICO CORRISPETTIVI GIORNALIERI RT	3
3. DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE B2C E PROROGA INVIO DATI DEI CORRISPETTIVI AL STS MEDIANTE RT	3
4. VENDITE ONLINE SU PIATTAFORME DIGITALI	4
5. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E CASHBACK: RINVII E NOVITA'	4
6. LA NUOVA MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE	5

1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO DELLE ASSEMBLEE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

(D.L. 183/2020, art. 3, comma 6)

Le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie introdotte dal D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") precedentemente prorogate al 15/10/2020 dal D.L. 83/2020 (si veda la nostra Tax & Legal ALERT COVID19 del 17/9/2020), sono ulteriormente prorogate alle assemblee convocate "entro la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31/3/2021".

Di conseguenza, ai sensi dell'articolo sopra citato, con riferimento alle assemblee societarie convocate (e cioè tenute) entro la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31/3/2021, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6 dell'art. 106 del D.L. 18/2020 e precisamente:

- in deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.C.) o alle diverse previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Così, ad esempio, per una società con esercizio 1/10/2019 - 30/9/2020, l'assemblea per l'approvazione del relativo bilancio può essere convocata entro il 29/3/2021 (anzichè entro il 28/1/2021);
- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, le S.p.A., S.a.p.A., le S.r.l., le cooperative e le società mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione di voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che

garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma C.C., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

- le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- le S.p.A. quotate, le S.p.A. le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale, le S.p.A. con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e quelle di credito cooperativo, nonché le società cooperative e le società mutue assicuratrici, possono nominare per le assemblee ordinarie e straordinarie un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e nei termini previsti dai commi citati. Inoltre, per le medesime società sarà possibile prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale rappresentante designato e, pertanto, i soci non potranno partecipare personalmente all'assemblea ma, se intenzionati ad intervenire, dovranno farlo mediante il rilascio di una delega a tale rappresentante designato dalla società.

2. PROROGA AGGIORNAMENTO TRACCIATO TELEMATICO CORRISPETTIVI GIORNALIERI RT

(Provvedimento AE n. 389405 del 23/12/2020)

A seguito delle note difficoltà derivanti della situazione emergenziale COVID-19, con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha disposto un ulteriore differimento della data a decorrere dalla quale risulterà obbligatorio utilizzare il nuovo tracciato

telematico per effettuare l'invio dei corrispettivi tramite RT. Il nuovo tracciato prevede la modifica dei dati dei corrispettivi oggetto di memorizzazione e invio telematico nonché del layout del documento commerciale.

Viene ora previsto che l'aggiornamento del RT per l'invio telematico dei corrispettivi con i dati previsti dalla ver. 7.0 del tracciato deve essere effettuato entro il 31/3/2021 e pertanto a decorrere dall'1/4/2021 i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi esclusivamente nel rispetto del nuovo tracciato ver. 7.0.

3. DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE B2C E PROROGA INVIO DATI DEI CORRISPETTIVI AL STS MEDIANTE RT

(L.178/2020, art.1, comma 1105 e D.L. 183/2020, art. 3, comma 5)

Anche per il periodo d'imposta 2021 è fatto divieto di emettere fatture in formato elettronico se i relativi dati sono da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Pertanto, dovrà essere emessa fattura in modalità cartacea da parte degli operatori sanitari in tutte le situazioni in cui sia richiesto l'invio al Sistema TS a prescindere dal fatto che il suddetto invio poi effettivamente avvenga (art. 10-bis del D.L. 119/2018). Tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del D.L. 135/2018).

È inoltre prorogato dall'1/1/2021 all'1/1/2022 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti sia all'invio dei dati al STS che alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate devono assolvere entrambi gli obblighi esclusivamente tramite

la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica al STS dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, (Registratore di Cassa Telematico).

4. VENDITE ONLINE SU PIATTAFORME DIGITALI

(D.L. 183/2020, art. 3, comma 3 lettera b)

Viene posticipato dal 31/12/2020 al 30/6/2021 il termine di efficacia degli obblighi comunicativi gravanti sui soggetti passivi che, avvalendosi di interfacce elettroniche (mercati virtuali, piattaforme, portali o mezzi analoghi), facilitano le vendite a distanza di beni in ambito intra UE oppure le vendite a distanza di beni oggetto di importazione, come previsto ai sensi dell'art.13 del D.L. 34/2019 (si veda la nostra circolare informativa n. 3/2019).

In particolare, i soggetti passivi in questione sono tenuti a comunicare trimestralmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni. La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Le regole per la trasmissione dei dati sono state fissate con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 660061/2019, mentre con la Circolare 13/2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma.

La comunicazione di cui trattasi avrebbe dovuto riguardare le operazioni effettuate sino al 31/12/2020, poiché dall'1/1/2021 sarebbero dovute entrare in vigore le disposizioni sulle vendite a distanza intra UE la cui efficacia è stata, tuttavia, differita all'1/7/2021.

Contemporaneamente viene rinviata dal 1/1/2021 al 1/7/2021 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018, che dettano una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). In particolare, i citati commi da 11 a 15 prevedono che, nel caso di vendite o cessioni dei

predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti, pur non entrando direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni.

5. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E CASHBACK: RINVII E NOVITÀ

(D.L. 183/2020, art. 3 comma 9 e L. 178/2020, art. 1 commi 1095-1097)

Lotteria degli scontrini

L'avvio della lotteria degli scontrini (si veda la nostra Tax & Legal ALERT COVID19 dell'11/12/2020), originariamente previsto per l'1/1/2020, è stato più volte prorogato, da ultimo dal Decreto "Rilancio" all'1/1/2021.

Il D.L. 183/2020 (Decreto "Milleproroghe") prevede un ulteriore differimento del termine e demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottarsi entro l'1/2/2021 d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, definendo le disposizioni necessarie per l'avvio della lotteria.

Inoltre, il Decreto "Milleproroghe", proroga all'1/3/2021 il termine a partire dal quale i consumatori potranno segnalare l'eventuale mancata acquisizione del codice lotteria o comportamenti ostruzionistici da parte degli esercenti.

Da ultimo, si segnala che la Legge Finanziaria 2021 limita la partecipazione al concorso ai soli pagamenti digitali, ossia i pagamenti con bancomat e carte di credito e di debito, eliminando la precedente disposizione che prevedeva due tipologie di estrazioni una per gli acquisti in contanti ed una per quelli con pagamenti elettronici.

Cashback

La Legge Finanziaria 2021 prevede che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

6. LA NUOVA MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

(D.M. 11/12/2020)

Dall'1/1/2021 il tasso di interesse legale passa dallo 0,05% allo 0,01% in ragione d'anno. La modifica introdotta peraltro assume rilevanza:

- ai fini del calcolo degli interessi dovuti per beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso;
- per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2 TUIR) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89, comma 5 TUIR);
- in relazione all'adeguamento dei coefficienti necessari per la determinazione dell'usufrutto vitalizio e delle rendite o pensioni a vita (sempre con decorrenza 1/1/2021).

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza - Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano - Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  